



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

Decreto n. 1148

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'8 agosto 2019 di nomina del Prof. Stefano Bronzini a Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per sei anni, a decorrere dal 1° ottobre 2019;
- VISTA la nota mail del 28.04.2020 con cui prof. Gianluca Maria Farinola ha trasmesso lo schema dell'Accordo quadro da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990;
- VISTO il predetto schema di accordo quadro nelle cui premesse è evidenziato quanto segue:
- VISTA l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, la persistente carenza di dispositivi medici e di protezione individuale soprattutto per il personale sanitario;
- VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art 15 rubricato "*Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale*";
- CONSIDERATO che molte aziende hanno manifestato la volontà di convertire la loro attività nella produzione di dispositivi, da destinare soprattutto al personale sanitario, per affrontare e contenere la diffusione del COVID-19,
- CONSIDERATO che le Università, al fine di fornire al mondo produttivo il necessario supporto tecnico-scientifico, possono svolgere un ruolo fondamentale come laboratori per la certificazione della conformità tecnica dei dispositivi;
- CONSIDERATO che è nell'interesse delle Parti approfondire e potenziare l'attività di studio, analisi e ricerca soprattutto con riferimento al settore dei dispositivi di protezione individuale, al fine di elevare e valorizzare il livello di competenze e know-how in un'ottica di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie verso il mondo delle imprese.
- CONSIDERATO, altresì, che le Università annoverano, tra i propri Dipartimenti e Centri di ricerca e/o di servizio, riferimenti di eccellenza che possono contribuire proattivamente, attraverso la ricerca, la formazione e la condivisione delle conoscenze e delle tecnologie, anche in più ampie e articolate azioni di contrasto e/o di

contenimento della diffusione dell'epidemiologia, nonché al recupero della competitività produttiva del sistema produttivo e alla sua innovazione, nonché all'acquisizione di competenze trasversali funzionali all'adozione su scala più ampia dello smart working.

VISTI in particolare, gli artt.2 3 e 5 dell'Accordo che così recitano:

### **Articolo 2 - Oggetto**

Le Parti riconoscono l'interesse comune, nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione dell'epidemiologia da Covid 19 a sviluppare e ampliare forme di collaborazione congiunta per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, didattica e formazione avanzata, anche nell'intento di assicurare servizi avanzati a supporto della cittadinanza, delle Istituzioni e del sistema produttivo locale e nazionale.

In particolare, considerato nell'ambito dello stato emergenziale alcune tra le priorità da affrontare, le Parti avvieranno la collaborazione reciproca, a titolo esemplificativo, sullo sviluppo e la certificazione di dispositivi di protezione individuali.

A tal fine prevedono

- Attività di collaborazione scientifica sullo sviluppo e testing di materiali e tessuti filtranti nuovi e/o alternativi a quelli normalmente usati.
- Disponibilità a condividere know-how, strumenti, macchine di prova e laboratori per il testing dei materiali, dei tessuti, delle mascherine e di dispositivi di protezione al fine di valutarne permeabilità, porosità, struttura microscopia delle fibre, capacità filtrante alle polveri e ai batteri, bio-compatibilità, resistenza allo spruzzo ed altre caratteristiche tecniche e biologiche necessarie per garantirne la corretta funzionalità.
- Lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota;
- Organizzazione di workshop e convegni scientifici;
- Consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti;
- Partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

### **Articolo 3 - Responsabili scientifici dell'accordo quadro**

Il Politecnico di Bari indica quale proprio responsabile scientifico della presente Accordo il Prof. \_\_\_\_\_

L'Università di Bari indica quale proprio responsabile scientifico della presente Accordo il prof. \_\_\_\_\_

L'Università Federico II indica quale proprio responsabile scientifico della presente Accordo il prof. \_\_\_\_\_

### **Art. 5 – Oneri finanziari**

La sottoscrizione del presente accordo quadro di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.

Gli eventuali oneri saranno stabiliti negli specifici Accordi operativi, da stipulare in base alla normativa vigente e agli ordinamenti interni delle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi;

CONSIDERATO che l'Accordo de quo è inquadrabile nella disciplina di cui all'Art 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

INDIVIDUATO il Prof. Gianluca Maria Farinola quale responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell'art. 3 dello stesso Accordo;



CONSIDERATA l'urgenza segnalata dallo stesso Prof. Farinola di addivenire alla stipula dell'Accordo in questione;  
VISTO il calendario della prossima seduta del Senato Accademico di questa Università;  
SENTITO il Direttore Generale

**DECRETA**

- di approvare lo schema e la relativa stipula dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990;
- di individuare il Prof. Gianluca Maria Farinola quale responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo de quo.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella sua prossima seduta.

Bari, 05 MAG 2020

  
IL RETTORE  
Stefano Bronzini

